



CSA SERVICE SRL

Via Brusade, 81 - 30027 San Donà di Piave (Ve)

Tel. 0421 592411 - Fax 0421 592417 - E-mail segreteria.sandona@articom.it

Via Einaudi, 62 - 30174 Venezia-Mestre

Tel. 041 961624/954958 – Fax 041 5055188 E-mail segreteria.mestre@articom.it

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Nuova disciplina in materia di subappalto nella filiera delle prestazioni verso la Pubblica Amministrazione dal 1° luglio 2018

Gentile Cliente,

a partire dal 01.07.2018 entrerà in vigore la nuova disciplina relativa all'**obbligo di fatturazione elettronica** per le prestazioni rese da soggetti **subappaltatori / subcontraenti** ad altre imprese, per contratti di appalto per lavori / servizi / forniture verso la Pubblica Amministrazione - PA;

La finanziaria 2018, infatti, ha apportato importanti modifiche al D.lgs. n. 127/2015 in materia di fatturazione elettronica, prevedendo che la stessa diverrà obbligatoria, oltre che per i soggetti già obbligati all'emissione della stessa nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- dall'1.7.2018 **anche** per le seguenti operazioni:
 - prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti ad altre imprese, per contratti di appalto pubblici stipulati nella filiera dei lavori / servizi / forniture verso la Pubblica Amministrazione;
 - acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA;
 - cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- dall'1.1.2019 per tutti gli operatori residenti, stabiliti / identificati in Italia, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfettari.

Sono escluse altresì le operazioni effettuate/ricevute verso/da soggetti **non stabiliti in Italia**, soggetti in regime **Forfettario** o dei **Minimi**.

San Donà di Piave, 18.05.2018

OPERAZIONI INTERESSATE ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il comma 909 della Legge n. 205/2017 ha modificato il comma 3, D.lgs. n. 127/2015 che descriveva la disciplina della fatturazione elettronica in tema di contratti di appalto / subappalto verso la Pubblica Amministrazione - PA.

PRIMA dal 31.3.2015	La precedente impostazione prevedeva l'obbligo di emissione della Fattura elettronica per i soli soggetti appaltatori / contraenti verso la PA.
COSA CAMBIA dal 1.7.2018	La modifica apportata in materia estende l'obbligo di emissione della Fattura Elettronica anche ai soggetti subappaltatori / subcontraenti.

OBBLIGO: Di emissione della Fattura in formato Elettronico per le:

- ✓ prestazioni rese da soggetti appaltatori / contraenti nell'ambito di un contratto di appalto pubblico di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione;
- ✓ prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto pubblico di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione.

ESCLUSIONI: Sono esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica:

- ✗ Soggetti in regime dei **Minimi**;
- ✗ Soggetti in regime **Forfettario**;
- ✗ Soggetti non residenti in o **non stabiliti in Italia** (sia per le fatture emesse che ricevute).

NOTA: Per filiera di imprese si intende *“l'insieme dei soggetti ... che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti”*.

La Circolare n. 8/E dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 precisa che la disposizione in esame relativa all'**obbligo di fatturazione elettronica** è applicabile **soltanto nei rapporti (appalti e/o altri contratti) "diretti"** tra il titolare del contratto (di appalto pubblico) e la Pubblica Amministrazione, nonché **"indiretti"** tra il primo e coloro di cui lo stesso si avvale (subappaltatori), con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

DATI DA INDICARE NELLA FATTURA ELETTRONICA

Nella Fattura Elettronica devono essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati:

- il Codice Identificativo Gara (**CIG**);
- il Codice Unitario Progetto (**CUP**).

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul punto chiarendo che tali codici vanno riportati in uno dei seguenti blocchi informativi: "*DatiOrdineAcquisto*", "*DatiContratto*", "*DatiConvezione*", "*DatiRicezione*" o "*DatiFatturecollegate*".

NOTA: Si ricorda che, l'utilizzo della modalità elettronica non si limita all'emissione e trasmissione della fattura, ma si estende anche alla conservazione e archiviazione della stessa.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, ha chiarito che in merito all'archiviazione delle fatture elettroniche che:

Le Fatture elettroniche e le relative note di variazione, trasmesse e ricevute attraverso il SdI (Sistema di Interscambio), potranno essere conservate elettronicamente utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per usufruire di tale servizio l'operatore dovrà aderire preventivamente all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.

SCHEMA DI FATTURAZIONE DEI RAPPORTI DI APPALTO / SUBAPPALTO

Di seguito Vi proponiamo un utile schema esemplificativo che indica, da un lato i possibili rapporti nella filiera delle imprese per l'esecuzione di appalti verso la Pubblica Amministrazione, dall'altro gli obblighi relativi alla fatturazione elettronica secondo le nuove disposizioni.

